



WEBINAR

PERCORSO ANTIRICICLAGGIO 2022

Normativa antiriciclaggio: evoluzione degli adempimenti del
Commercialista

II Incontro

*L'obbligo di SOS e gli strumenti a supporto dei segnalanti. Le
Comunicazioni della UIF per la prevenzione dei rischi connessi
all'emergenza da Covid-19 e al PNRR*

Irene Cesarotto
UIF – Servizio Analisi e Rapporti Istituzionali
Divisione Normativa e Rapporti Istituzionali



Agenda

- 1. L'obbligo di SOS*
- 2. Gli strumenti a supporto dei segnalanti*
- 3. Focus: Comunicazioni della UIF per la prevenzione dei rischi connessi all'emergenza da Covid-19 e al PNRR*

Il sistema di prevenzione

D.lgs. 231/2007

**VALUTAZIONE DEL
RISCHIO**

**CONSERVAZIONE DEI
DATI**

**SEGNALAZIONE DELLE
OPERAZIONI SOSPETTE**

**LIMITI ALL'USO DEL
CONTANTE**

**ADEGUATA
VERIFICA DELLA
CLIENTELA**

DATI AGGREGATI

**COMUNICAZIONI
P. A.**

**COMUNICAZIONI
OGGETTIVE**



L'obbligo di SOS

pilastro del sistema di prevenzione delineato dal d.lgs. 231/2007 (art.35)
collaborazione attiva

«I soggetti obbligati, **prima di compiere l'operazione**, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da **attività criminosa**»

«Il **sospetto è desunto** dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli **elementi acquisiti ai sensi del presente decreto**»

«Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi **non coerenti con il profilo di rischio del cliente** costituisce elemento di sospetto.»



L'obbligo di SOS

A) Quando

sanno - sospettano - hanno motivi ragionevoli per sospettare

B) Stato di esecuzione dell'operazione sospetta

tentata - compiuta - in corso

C) Fondamento del sospetto



✓ *elementi oggettivi*

{ caratteristiche
entità
natura

{ operazione/operatività

✓ *altre circostanze conosciute per le funzioni esercitate*

✓ *elementi soggettivi*

{ coerenza tra
caratteristiche
personali/capacità
reddituale del segnalato
e operazione/operatività



La tutela della riservatezza

→ *Gli organismi di autoregolamentazione possono ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti, per il successivo inoltro alla UIF, secondo le specifiche e con le modalità e garanzie di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante (art. 11, comma 4).*

I soggetti obbligati e gli organismi di autoregolamentazione adottano tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione (art. 38, comma 1).


NEW

Novità introdotte dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. 228/221, convertito con modificazioni dalla L. 15/2022 (cd. Milleproroghe)


→ *In ogni fase del procedimento, l'autorità giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che **l'invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU, il contenuto delle medesime e l'identità dei segnalanti siano mantenuti riservati.** In ogni caso, i dati identificativi dei segnalanti non possono essere inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero ne' in quello per il dibattimento, ne' possono essere in altro modo rivelati, salvo che ciò risulti indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. In tale caso, l'Autorità giudiziaria provvede con decreto motivato, adottando le cautele necessarie ad assicurare la **tutela del segnalante e, ove possibile, la riservatezza della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU** (art. 38, comma 3)*



La tutela della riservatezza



Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente l'identità del segnalante e' punito con la reclusione da due a sei anni. La stessa pena si applica a chi rivela indebitamente notizie riguardanti l'invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU o il contenuto delle medesime, se le notizie rivelate sono idonee a consentire l'identificazione del segnalante (art. 38, comma 3bis)



In caso di denuncia di reato all'Autorità Giudiziaria competente, l'identità del segnalante, anche se conosciuta, non è menzionata (art. 38, comma 4)



L'obbligo di SOS

- Adempimento di un obbligo che persegue fine pubblico/privato, strutturalmente connotato da una componente **valutativa**
- Atto **distinto** dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti
- Permane il **privilegio professionale** forense
- Fondato sulle competenze tecniche e sul patrimonio informativo del segnalante acquisito in base al decreto
- **Non** costituisce **violazione** degli obblighi di segretezza
- **Non** comporta **responsabilità** di alcun tipo



Strumenti a supporto dei segnalanti

Strumenti di ausilio previsti dal d.lgs.
231/2007 per la rilevazione delle operazioni
sospette

Indicatori di anomalia: art. 6, co. 4, lett. e)

**Schemi rappresentativi di comportamento
anomalo: art. 6, co. 7, lett. b)**

- non sono esaustivi né tassativi
- la mera ricorrenza di una o più anomalie non è motivo di per sé sufficiente per qualificare l'esistenza di un ragionevole motivo di sospetto che deve fondarsi su una valutazione compiuta e ponderata di tutti gli elementi informativi a disposizione dei soggetti obbligati.



Altri strumenti

Comunicazioni UIF: aumentare la sensibilità del sistema e richiamare l'attenzione su tematiche di particolare attualità e rischiosità (v. comunicazioni COVID)

Quaderni dell'antiriciclaggio: analisi e studi e dati statistici

Incontri con i segnalanti



Strumenti a supporto dei segnalanti

INDICATORI DI ANOMALIA

elencazione a carattere esemplificativo di connotazioni di operatività ovvero di comportamenti della clientela da ritenere "anomali" e potenzialmente caratterizzanti intenti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

- ❖ Provvedimento Banca d'Italia per intermediari finanziari (24.8.2010) e per revisori legali con incarichi su enti di interesse pubblico (30.01.2013);
- ➔ ❖ Decreto Ministero della Giustizia per professionisti e revisori contabili, sentiti gli ordini professionali (D.M. 16.4.2010);
- ❖ Decreto Ministero dell'Interno per operatori non finanziari (D.M. 17.2.2011 modificato con DM del 27.4.2012);

Comunicazione UIF del 4 luglio 2017 sui provvedimenti concernenti profili di competenza della UIF da considerare ancora efficaci e/o applicabili in via transitoria

Indicatori di anomalia per le Pubbliche amministrazioni del 23 aprile 2018

PROSSIMAMENTE: nuovi indicatori di anomalia



SCHEMI RAPPRESENTATIVI DI COMPORTAMENTI ANOMALI

integrano gli indicatori di anomalia come strumento di ausilio per l'individuazione delle operazioni sospette da parte dei segnalanti; mettono in correlazione particolari sequenze logico-temporali di fatti e comportamenti che l'esperienza porta a ricondurre a determinati fenomeni criminali.

- ✓ imprese in crisi e usura
- ✓ conti dedicati
- ✓ frodi informatiche
- ✓ abuso di finanziamenti pubblici
- ✓ frodi nell'attività di leasing
- ✓ nuovo schema usura

- ✓ frodi nell'attività di factoring
- ✓ giochi e scommesse
- ✓ anomalo utilizzo di trust
- ✓ operatività con carte di pagamento
- ✓ utilizzo anomalo di valute virtuali
- ✓ operatività *over the counter* - società estere di intermediazione mobiliare
- ✓ **illeciti fiscali**

Comunicazione UIF del 10 novembre 2020: nuovi schemi di anomalia in materia fiscale

- ❖ In Italia gli illeciti fiscali costituiscono un problema rilevante date le dimensioni dell'evasione fiscale e l'eterogeneità delle fattispecie in essa comprese (a schemi illeciti consolidati si accompagnano forme di evasione innovative)
- ❖ aggiornamento e ampliamento degli schemi di comportamento anomalo pubblicati nel 2010 e nel 2012: valorizzazione del contributo offerto dal settore privato e dell'esperienza maturata dalla UIF nell'analisi finanziaria; collaborazione con la Guardia di Finanza e con l'Agenzia delle entrate
 - A. utilizzo ovvero emissione di fatture per operazioni inesistenti;**
 - B. frodi sull'IVA intracomunitaria;**
 - C. frodi fiscali internazionali e altre forme di evasione fiscale internazionale;**
 - D. cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi.**
- ❖ alcune tipologie operative possono risultare strettamente collegate o complementari, rappresentando distinte fasi di un disegno criminale unitario finalizzato alla realizzazione di illeciti fiscali
- ❖ le circostanze soggettive e oggettive riportate negli schemi rilevano ai fini dell'individuazione di ipotesi di operazioni sospette se, in base alle informazioni disponibili, risultano concatenate dal punto di vista logico e temporale, in modo da risultare funzionali a un'ipotesi di illecito fiscale

Operatività connessa con la cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi (schema D)

- Le cessioni dei crediti fiscali possono essere oggetto di condotte fraudolente, connesse alla **natura fittizia dei crediti ceduti e all'indebita compensazione degli stessi** con debiti tributari, oneri contributivi e premi realmente dovuti dalle imprese cessionarie.
- Trasferimenti di crediti fittizi attraverso **cessioni o conferimenti di aziende o di relativi rami delle stesse costituiti prevalentemente da crediti fiscali**. Talvolta, il credito fittizio viene utilizzato per il **conferimento di capitale in società di nuova costituzione**.
- **Profilo soggettivo**: le imprese cedenti o accollanti presentano spesso un oggetto sociale ampio ed eterogeneo, mentre le imprese cessionarie o accollate operano prevalentemente, anche sotto forma di cooperative consorziate, in settori di attività ad alta intensità di manodopera, con la presenza di elevati debiti erariali e contributivi (quali, ad esempio, carburanti e prodotti petroliferi, logistica, trasporto di merci, volantinaggio, servizi di pulizia e manutenzione di edifici, traslochi, prodotti per l'edilizia e per il settore della ristorazione, e agenzie di viaggio).
- Il **corrispettivo della cessione** è in genere notevolmente inferiore al valore nominale dei crediti e il relativo pagamento è regolato con modalità particolarmente vantaggiose per i cessionari.
- **Accollo di debiti** di altri soggetti da parte di imprese titolari di crediti fittizi e conseguente compensazione.
- **Commissioni sproporzionate per i servizi prestati**.

Gli interventi della UIF nel contesto emergenziale

16.04.2020

**Prima
Comunicazione**
sulla prevenzione
dei fenomeni di
criminalità
finanziaria
connessi al
COVID-19

10.11.2020

**Schemi di
comportamento
anomalo connessi
con illeciti fiscali**

11.02.2021

**Seconda
Comunicazione**
sulla prevenzione
dei fenomeni di
criminalità
finanziaria
connessi al
COVID-19

11.04.2022

Terza Comunicazione
Prevenzione di
fenomeni di
criminalità finanziaria
connessi al COVID-19
e al **PNRR**

NEW

Comunicazione UIF del 16 aprile 2020

- È stato richiamato il pericolo di **truffe**, di **fenomeni corruttivi**, di possibili **manovre speculative**, nonché il rischio di **usura**, di acquisizione diretta o indiretta delle imprese da parte di **organizzazioni criminali**
- Ulteriori indicazioni hanno riguardato il ricorso a tentativi di sviamento e appropriazione, anche mediante condotte collusive, possibili abusi sia nella fase di **accesso al credito garantito** dalle diverse forme di intervento pubblico sia in sede di utilizzo delle risorse disponibili, come pure il pericolo di azioni illegali realizzate **on line**.
- Assumono centralità le informazioni sugli **assetti proprietari** e sulle **operazioni aziendali e societarie** (anomali trasferimenti di partecipazioni, garanzie rilasciate o ricevute, smobilizzo di beni aziendali a condizioni non di mercato), sull'**origine** dei fondi e sulle effettive **finalità** economico-finanziarie sottostanti alle transazioni
- Occorre che i soggetti obbligati, in particolare i professionisti, valutino **l'operatività delle imprese clienti** che si trovano in condizione di difficoltà finanziaria, al fine di intercettare ipotesi di **abusi** delle possibilità offerte dalle disposizioni dirette ad agevolarne la continuità operativa

Comunicazione UIF dell'11 febbraio 2021

Elementi integrativi della Comunicazione del 16 aprile 2020



RISCHI CONNESSI CON

Forniture di
prodotti
medicinali o
dispositivi di
protezione

Operatività
dei soggetti
che accedono
ai benefici
“anti-COVID”

Infiltrazioni
criminali

Ampliamento delle
detrazioni fiscali
temporaneamente
riconosciute dal Decreto
Rilancio

Attività
telematiche e
Gioco *online*

I limiti normativi alle cessioni dei crediti fiscali

Modifiche apportate al Decreto Rilancio dalla Legge 234/2021, dal DL 4/2022, convertito con modificazioni dalla L. 25/2022 e dal DL 17/2022, convertito con modificazioni dalla L. 34/2022



Il credito di imposta può essere oggetto di una prima cessione «ad altri soggetti», senza facoltà di successiva cessione

Sono fatte salve «due ulteriori cessioni» solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del TUB, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del TUB ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del d.lgs. 209/2005.

Alle banche e' consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione

I soggetti obbligati non possono procedere all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti per l'adempimento degli obblighi, rispettivamente, di SOS e di astensione per impossibilità di effettuare l'adeguata verifica del cliente

Comunicazione UIF dell'11 aprile 2022 (allegato 1)

AGGIORNAMENTI SUL PRESIDIO DEI RISCHI CONNESSI CON LE CESSIONI DEI CREDITI FISCALI

Riferimenti pregressi nella Comunicazione UIF dell'11 febbraio 2021 e negli schemi di anomalia del 10 novembre 2020

Valutazione approfondita del profilo soggettivo

- Incoerenza con entità e tipologia del credito
- Assenza di strutture organizzative funzionali ad attività economica effettiva, neocostituzione nel settore
- Esponenti con profilo dubbio
- Assenza di reddito, irreperibilità

Assenza o incoerenza della documentazione giustificativa

ovvero assenza di movimentazione finanziaria correlata a esecuzione di lavori o forniture

Focus sull'impiego dei corrispettivi delle cessioni

- Bonifici verso l'estero o verso soggetti/rapporti ricorrenti
- Prelievi contante di importo rilevante o ingiustificato
- Pagamenti per giochi o scommesse
- Acquisti di immobili, preziosi, oro, altri beni di valore rilevante, valute virtuali

Cessioni realizzate tra soggetti non tenuti agli obblighi AML

Possibili profili di abusivismo

- Acquisto massivo di crediti fiscali
- Pubblicità o intermediazioni di offerta e domanda a prezzi notevolmente inferiori al valore nominale
- Offerte di forniture connesse agli interventi oggetto di agevolazione

Possibili crediti inseriti in articolati prodotti finanziari o in cartolarizzazioni che non consentono di valutare la genuinità del sottostante

Comunicazione UIF dell'11 aprile 2022 (allegato 2)

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Investimenti e riforme per **oltre 200 miliardi di euro**

Attivazione di tutti i presidi necessari per scongiurare che la criminalità riesca ad approfittare delle risorse pubbliche

Le **amministrazioni centrali** sono titolari dell'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR

La realizzazione concreta degli interventi può essere assegnata a soggetti diversi (c.d. **attuatori**), spesso Regioni, Comuni, altri enti territoriali, organismi pubblici o privati

Rilevano i c.d. **soggetti realizzatori** coinvolti nella realizzazione del progetto (es. fornitore di beni e servizi/esecutore dei lavori) e individuati dal soggetto attuatore nel rispetto della normativa UE e nazionale applicabile (es. in materia di appalti)

Comunicazione UIF dell'11 aprile 2022 (Allegato 2)

Richiamo
della
disciplina
antiriciclaggio
per le PA



- Conoscenza delle istruzioni e degli **indicatori di anomalia** emanati dalla UIF il 23 aprile 2018, **in particolare per il settore appalti e finanziamenti pubblici Formazione dei dipendenti pubblici**
- Ruolo del **gestore** per la valutazione delle informazioni disponibili su ciascun intervento rientrante nel PNRR e l'individuazione di sospetti da comunicare alla UIF. **Iscrizione al portale Infostat-UIF** per le interlocuzioni con l'Unità
- Valutazione degli **elementi di sospetto alla luce delle caratteristiche dei soggetti che si relazionano con gli uffici pubblici, delle attività e dei comportamenti** tenuti nel corso o all'esito dei medesimi procedimenti
- Garantire **al gestore** la **piena accessibilità alle informazioni e alla documentazione** inerente all'esecuzione dei progetti e alla rendicontazione delle spese, anche laddove conservata dai soggetti attuatori
- La **tracciabilità delle operazioni**, la **disponibilità della documentazione** per le attività di controllo e le **informazioni acquisite** nell'ambito dei procedimenti di competenza sono una **base preziosa per la collaborazione attiva**
- Necessità di **controlli tempestivi ed efficaci sulla c.d. documentazione antimafia**
- **Individuazione del titolare effettivo** come definito dalla 4° direttiva antiriciclaggio con riguardo ai destinatari dei fondi e agli appaltatori (art. 22 del Regolamento UE 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza)
- Richiamo alla **Raccomandazione GAFI n. 24** rivista il **4 marzo scorso** con richiesta agli Stati di assicurare l'accesso delle autorità pubbliche alle informazioni sulla titolarità effettiva nel corso delle procedure pubbliche di *procurement*

Comunicazione UIF dell'11 aprile 2022 (Allegato 2)

Valutazione della coerenza del profilo del soggetto che intende accedere ai fondi, settore economico di appartenenza e interventi in attuazione del PNRR

Verifica dell'adeguatezza e completezza dei dati e delle informazioni; monitorare le attività svolte e la regolarità del comportamento assunto dai collaboratori esterni


Valutazione del comportamento del cliente, se è caratterizzato da assetti complessi ovvero opachi o se risulta supportato, anche economicamente, da soggetti a lui non collegati, specie se si tratta di PEP

Nel caso di finanziamenti previo rilascio di garanzie: offerta in pegno di beni di incerta provenienza o di altre forme di garanzia rilasciate da soggetti di dubbio profilo, anche esteri, ovvero di non agevole identificazione

Nel caso di conto corrente dedicato, attenzione alla relativa movimentazione finanziaria e a eventuali sospetti di utilizzo indebito dei fondi

Specifico riguardo agli eventuali flussi finanziari in favore di PEP o soggetti collegati (es. prestazioni di tipo consulenziale o operazioni di natura mobiliare o immobiliare che appaiono inusuali, incoerenti o illogiche)

Gli intermediari e i professionisti possono prestare attività di assistenza e consulenza per agevolare l'accesso ai fondi





Grazie per l'attenzione

e-mail: irene.cesarotto@bancaditalia.it

e-mail funzionale: SERVIZIO.ARI.NORMATIVA@bancaditalia.it